

**ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA****BOLLETTINO UFFICIALE****Anno Accademico 2010/2011****n° 182****15 luglio 2011***Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università***S O M M A R I O****ATTI NORMATIVI**

- DECRETO RETTORALE n.547/2011 del 15.06.2011  
 Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo ..... pag. 2
- DECRETO RETTORALE n.583/2011 del 22.06.2011  
 Modifiche al Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia ..... pag. 7
- DECRETO RETTORALE n.598/2011 del 29.06.2011  
 Modifiche al Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia ..... pag. 8
- DECRETO RETTORALE n.599/2011 del 01.07.2011  
 Modifiche al Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato emanato con D.R. n.777/2008 del 29.05.2008 ..... pag. 10

**DECRETI E DELIBERAZIONI**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1808/29514 del 11.07.2011  
 Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il programma/progetto di ricerca progetto FIRB - Futuro in ricerca 2008 - RBFR084L83, dal titolo "Norme sociali e scelte intertemporali, un approccio comportamentale" (della durata di 48 mesi), presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01.  
 .....pag. 17
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1810/29516 del 11.07.2011  
 Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il programma/progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodologie integrate numeriche e sperimentali per il miglioramento dell'efficacia di

motori a combustione interna alternativi” per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08 presso il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08.

..... pag.18

---

**ATTI NORMATIVI****DECRETO RETTORALE n.547/2011 del 15.06.2011  
Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo****IL RETTORE**

- VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;  
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;  
VISTO il Decreto Rettoriale 24 marzo 1993, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e successive modifiche;  
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;  
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;  
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;  
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;  
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;  
VISTO il Decreto Interministeriale 19/02/2009 e il Decreto Ministeriale 08/01/2009 relativi alla determinazione delle classi delle Lauree e delle Lauree magistrali delle professioni sanitarie;  
VISTO il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2010 relativo alla modifica delle classi L-43 -Diagnostica per la conservazione dei beni culturali- ed LM-11 -Scienze per la conservazione dei beni culturali-;  
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;  
VISTI il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 e il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17 concernenti i requisiti necessari;  
VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n.50 che definisce le linee generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2010-2012;  
VISTO il Decreto Rettoriale 29 maggio 2008 n. 776-2008, modifica al Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale 12 ottobre 2001 n. 294/46, e successive modifiche;  
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;  
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04 per l'a.a. 2011/12;  
VISTA la nota MIUR n.130/2010 in merito all'offerta formativa 2011-12 in attuazione del DM 22 settembre 2010, n.17 e successive note ministeriali;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 09 giugno 2011 sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio proposti per l'a.a. 2011/12;  
VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 giugno 2011;  
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

ART. 1

Facoltà con sede amministrativa a Bologna:

Nell'allegato n. 1, relativo alla Facoltà di Agraria:

alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- SCIENZE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE (L-25),
- VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO (L-25),
- TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26)

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 6, relativo alla Facoltà di Ingegneria:

alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA (L-9)
- INGEGNERIA MECCANICA (L-9) sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO (LM-22)
- INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27)
- MATERIALS AND SENSORS SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES (LM-22), che muta denominazione in MATERIALS AND SENSORS ENGINEERING FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY/INGEGNERIA CHIMICA DEI MATERIALI E DEI SENSORI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (LM-22)

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 8, relativo alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere:

alla lettera A) "Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (L-11),

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale" l'ordinamenti didattico del corsi di laurea in:

- LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI (LM-37),

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 9, relativo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia:

alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) (L/SNT2)
- FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) (L/SNT2)
- TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) (L/SNT3)

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti di cui al DM 270/04 riportati in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 10, relativo alla Facoltà di Medicina Veterinaria:

alla lettera A) "Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE PRODUZIONI ITTICHE (L-38)

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente decreto.

alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- BIOTECNOLOGIE ANIMALI (LM-9)

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n.12, relativo alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- BIOTECNOLOGIE (L-2)

- SCIENZE AMBIENTALI (L-32)

- SCIENZE BIOLOGICHE (L-13)

- TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (L-43) che muta denominazione in TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI (L-43)

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- BIOINFORMATICS (LM-6)
- INFORMATICA (LM-18)
- SCIENCE FOR THE CONSERVATION-RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE (LM-11)

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n.13, relativo alla Facoltà di Scienze Motorie

alla lettera A) "Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- ATTIVITA' MOTORIE PER IL BENESSERE ED IL TEMPO LIBERO (L-22) che muta denominazione in ATTIVITA' MOTORIE PER IL BENESSERE (L-22)

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n.14, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche

alla lettera A) "Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- STUDI INTERNAZIONALI (L-36) che muta denominazione in SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E INTERNAZIONALI (L-36)

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto e l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (L-37) è soppresso;

alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" viene inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI (LM-81)

riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n.15, relativo alla Facoltà di Scienze Statistiche

alla lettera A) "Corsi di laurea in" viene inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (L-37) riportato in calce al presente Decreto.

alla lettera B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI (LM-81)

è soppresso.

## ART. 2

Facoltà con sede amministrativa a Cesena:

Nell'allegato n.16, relativo alla Facoltà di Architettura "Aldo Rossi":

alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- ARCHITETTURA E PROCESSO EDILIZIO (L-23) è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n.17, relativo alla Seconda Facoltà di Ingegneria:

alla lettera "A) Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- INGEGNERIA AEROSPAZIALE (L-9)
- INGEGNERIA MECCANICA (L-9)

sono soppressi e sostituiti dai nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LM-29) è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

## ART. 3

Facoltà con sede amministrativa a Forlì:

Nell'allegato n. 19, relativo alla Facoltà di Economia - sede di Forlì

alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- ECONOMIA E COMMERCIO (LM-77)
- ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (LM-77)
- ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT (LM-77) che muta denominazione in ECONOMIA SOCIALE (LM-77)

sono soppressi e sostituiti dai nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 20, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli - sede di Forlì

alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- SOCIOLOGIA E SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER LA SICUREZZA (L-40) che muta denominazione in SOCIOLOGIA (L-40) è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento riportato in calce al presente

Decreto.

alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in:

- CRIMINOLOGIA APPLICATA PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA (LM-88) che muta denominazione in SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA (LM-88)

- MASS MEDIA E POLITICA (LM-62)

sono soppressi e sostituiti dai nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto.

#### ART. 4

Facoltà con sede amministrativa a Rimini:

Nell'allegato n. 23, relativo alla Facoltà di Economia - sede di Rimini

alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:

- ECONOMIA DEL TURISMO (L-18 & L-33)

è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

#### ART. 5

1. Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

L-2-Biotecnologie

Biotecnologie

L-9-Ingegneria industriale

Ingegneria Aerospaziale

Ingegneria Meccanica

Ingegneria chimica e biochimica

Ingegneria meccanica

L-11-Lingue e culture moderne

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

L-13-Scienze biologiche

Scienze Biologiche

L-22-Scienze delle attività motorie e sportive

Attività Motorie per il Benessere

L-23-Scienze e tecniche dell'edilizia

Architettura e processo edilizio

L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali

Scienze del territorio e dell'ambiente agro-forestale

Verde ornamentale e tutela del paesaggio

L-26-Scienze e tecnologie alimentari

Tecnologie Alimentari

L-32-Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

Scienze Ambientali

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Scienze politiche, sociali e internazionali

L-37-Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

## ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE PRODUZIONI ITTICHE

L-40-Sociologia

Sociologia

L-43-Diagnostica per la conservazione dei beni culturali

Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro dei beni culturali

L/SNT2-Professioni sanitarie della riabilitazione

Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

L/SNT3-Professioni sanitarie tecniche

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)

LM-6-Biologia

Bioinformatics

LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Biotecnologie Animali

LM-11-Scienze per la conservazione dei beni culturali

Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage

LM-18-Informatica

Informatica

LM-22-Ingegneria chimica

Ingegneria chimica e di processo

Materials and Sensor Engineering for Environmental Sustainability / Ingegneria chimica, dei materiali e dei sensori per la sostenibilità ambientale

LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-29-Ingegneria elettronica

Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per lo Sviluppo Sostenibile

LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane

LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI

LM-62-Scienze della politica

Mass media e politica

LM-77-Scienze economico-aziendali

ECONOMIA E COMMERCIO

ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE

ECONOMIA SOCIALE

LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI

LM-88-Sociologia e ricerca sociale

Scienze Criminologiche per l'investigazione e la sicurezza

L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale & L-33-Scienze economiche  
Economia del Turismo

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD

Bologna, li 15/06/2011

IL RETTORE

Prof. Ivano Dionigi

*Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l'Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di Studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM).*

---

**DECRETO RETTORALE n.583/2011 del 22.06.2011**  
**Modifiche al Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia**

**IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

**VISTA** la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

**VISTO** il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509;

**VISTI** i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n.10 concernente i requisiti necessari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.50 del 23 Dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2010/2012;

**VISTA** la Ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;

**VISTO** il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 12/10/2001 n.294/46 e successive modifiche;

**VISTO** Il Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Facoltà del 25 maggio 2011 con la quale la Facoltà di Farmacia ha approvato il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a valersi per gli immatricolati a decorrere dall'anno accademico 2010/11;

**VISTA** la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 14/06/2011 ha approvato il Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della Facoltà di Farmacia;

**RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei Regolamenti Didattici di Facoltà;

**QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;**

**DECRETA**

**ART. 1**

Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Farmacia”, al Capo V “Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione”, il piano didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è soppresso è sostituito con il nuovo testo di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto, a valersi per gli immatricolati a decorrere dall'a.a. 2010/11.

**ART. 2**

Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUA.

Bologna, 22 Giugno 2011

IL RETTORE  
Prof. Ivano Dionigi

*Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l'Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di Studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM).*

---

**DECRETO RETTORALE n.598/2011 del 29.06.2011**  
**Modifiche al Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia**

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 34, comma 1, lettera i) che consente al Rettore, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, l'assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.776/2008 del 29 maggio 2008;
- VISTO il DM 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 509/99” e i successivi decreti attuativi;
- VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16 febbraio 2011 con la quale sono stati approvati i regolamenti didattici ex DM 270/04 presentati dai Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e, in particolare, le parti normative dei Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- VISTO il decreto ministeriale del 15 giugno 2011 “Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2011/12” relativamente all'art. 9 commi 2 e 3, che prevede che siano ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria studenti che abbiano raggiunto nella prova di ammissione la soglia minima pari a 20;
- VISTO il Decreto d'urgenza del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prot. 706 del 24/06/2011, relativo alla modifica degli artt. 1 delle parti normative dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, “Requisiti per l'accesso al corso”;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo nella seduta del 28/06/2011 sulle parti normative dei regolamenti di corso di studio;
- CONSIDERATA l'urgenza di pubblicare i bandi per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale su indicati nei termini previsti dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO che la prossima riunione del Senato Accademico, in cui saranno approvate le modifiche alle parti normative dei regolamenti didattici di corso di studio per l'a.a. 2011/12, è programmata per il giorno 12/07/2011



## DECRETA

## Art. 1

1. L'articolo 1 del testo normativo del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è così modificato:

“Art 1 – Requisiti per l'accesso al corso e loro verifica

1. Requisiti di accesso

Il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è a numero programmato, come previsto dalla legge 2 agosto 1999 n. 264.

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia occorre essere in possesso del Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso di adeguate conoscenze e competenze, così come definite annualmente dal decreto ministeriale e pubblicate nel bando di ammissione:

A - logica e cultura generale; cultura scientifica, in particolare biologia, chimica, fisica e matematica

B - aspetti fondamentali della lingua inglese.

Il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione vengono determinati annualmente dal MIUR a livello nazionale e saranno resi pubblici annualmente con il relativo Bando di ammissione.

2. Verifica delle conoscenze

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate:

Per quanto riguarda il punto A si assume che la dimostrazione del possesso di queste specifiche conoscenze sia assolta con l'ammissione al Corso di Laurea. Il decreto ministeriale 15 giugno 2011 “Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2011/12” determina il punteggio di una soglia minima per l'ammissione al corso pari a venti (20), sia per studenti comunitari e non comunitari, che per studenti non comunitari residenti all'esterno, nell'ambito della relativa riserva dei posti.

Per quanto riguarda il punto B le conoscenze relative alla lingua inglese si considerano possedute con il superamento della prova di idoneità linguistica di livello B1 secondo le modalità specificate nel Bando di ammissione.

Le prove di verifica delle conoscenze si svolgono entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

-Relativamente al punto A, non sono previsti obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

-Relativamente al punto B, agli studenti che non avranno superato la prova di verifica verrà assegnato l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) Conoscenze di Inglese prova B1.

L'OFA si intende assolto con il superamento dell'esame di Inglese.

Il mancato assolvimento degli eventuali OFA entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno.

4. Esonero dalla verifica delle conoscenze

Per quanto riguarda le conoscenze della lingua inglese, l'esonero dalla prova di verifica è previsto:

- per coloro che produrranno un certificato di lingua inglese B1 rilasciato da enti certificati (elenco presente nel sito del Cilta);

- per coloro che hanno sostenuto un esame di inglese nel precedente corso e di cui l'Ateneo di provenienza (o la Segreteria) certifichi che è un esame di inglese livello B1;

- gli studenti del vecchio ordinamento che hanno sostenuto l'esame di inglese.

L'esonero avviene su istanza dello studente che deve essere consegnata contestualmente alla domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti.”

## ART. 2

1. L'articolo 1 del testo normativo del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è così modificato:

“Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

### 1. Requisiti di accesso e loro verifica

Il Corso di Studio è a numero programmato ai sensi di legge. Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze previste dall'ordinamento didattico e come definite annualmente dal decreto ministeriale recante la disciplina della prova stessa e pubblicate nel bando di ammissione.

Il numero dei posti viene determinato annualmente dal MIUR a livello nazionale; il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

### 2. Verifica delle conoscenze

Si assume che la dimostrazione del possesso delle conoscenze sia assolta con l'ammissione al Corso di Laurea. Il decreto ministeriale 15 giugno 2011 "Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2011/12" determina il punteggio di una soglia minima per l'ammissione al corso pari a venti (20), sia per studenti comunitari e non comunitari, che per studenti non comunitari residenti all'esterno, nell'ambito della relativa riserva dei posti.

### 3. Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

Non sono previsti obblighi formativi aggiuntivi (OFA)."

## ART. 3

Il presente Decreto, emanato in via d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta.

Bologna, 29/6/2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giuseppe Colpani

IL RETTORE  
Prof. Ivano Dionigi

---

### **DECRETO RETTORALE n.599/2011 del 01.07.2011**

**Modifiche al Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato emanato con D.R. n.777/2008 del 29.05.2008**

### **IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

**VISTA** la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

**VISTO** il Decreto Rettoriale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999 n.264 Norme in materia di accesso ai corsi universitari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509;

**VISTI** i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

**VISTI** i DD.MM. 16/03/2007 relativi alla determinazione delle classi della lauree universitarie e della classi di laurea magistrale;

**VISTI** I DD.MM. 08/01/2009 e 19/02/2009 relativi alla determinazione della classi della lauree magistrali e della lauree della professioni sanitarie;

**VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n.249 concernente la definizione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti;

**VISTO** il D.M. 22.09.2010 n.17 concernente i requisiti necessari dei corsi di studio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2010/2012;

**VISTO** il Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato, emanato con Decreto Rettorale 29.05.2008 n.777-2008 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 12/10/2001 n.294/46 e successive modifiche;

**VISTO** il parere favorevole reso dalla Giunta di Ateneo nella seduta del 20.06.2011 e le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione del 21.06.2011 e il Senato Accademico del 28.06.2011 hanno approvato la modifica dell'art.8, comma III, del Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato di Ateneo e alla relativa applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012;

**QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;**

## **DECRETA**

### **ART. 1 (Modifiche)**

L'Art.8 del Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato rubricato "Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale", al comma III viene modificato come segue: *"Per posti disponibili di intendono **quelli di cui al precedente articolo 7 comma 8, a cui possono essere aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio di Facoltà, quelli non ricoperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli**"*.

### **ART. 2 (Testo coordinato)**

Per favorire la comprensione del testo modificato è riportato, in allegato A, il testo coordinato del "Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato" a mero titolo di allegato informativo.

### **ART.3 (Pubblicazione)**

1. Il presente decreto, la cui applicazione decorre dall'a.a. 2011/2012, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 29.06.2011

IL RETTORE  
Prof. Ivano Dionigi

ALLEGATO A

**TESTO COORDINATO DEL  
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO**  
emanato con D.R. n. 777/2008 del 29.05.2008  
integrato con le modifiche apportate dal D.R. n.28200/2011 del 01.07.2011  
(testo coordinato meramente informativo)

## INDICE

- Articolo 1 – Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione
- Articolo 2 – Prova di ammissione
- Articolo 3 – Commissione esaminatrice
- Articolo 4 – Graduatoria generale di merito
- Articolo 5 – Ammissione studenti disabili
- Articolo 6 – Immatricolazione degli studenti utilmente collocati in graduatoria
- Articolo 7 – Modalità recupero posti
- Articolo 8 – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale
- Articolo 9 – Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale
- Articolo 10 – Valutazione dei titoli
- Articolo 11 – Studenti non comunitari residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale

### **Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione**

1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione.  
Devono sostenere la prova anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che intendano trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università.
2. Lo svolgimento della prova di ammissione e le modalità di immatricolazione sono stabilite in apposito bando di concorso (da ora in poi indicato nel presente regolamento "bando"), emanato con provvedimento del dirigente competente e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Il bando deve contenere:
  - a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente;
  - b - la data di svolgimento della prova di ammissione;
  - c - la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
  - d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
  - e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria;
  - f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
  - g - le modalità per il recupero dei posti non coperti.
4. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio, salvo diversa previsione normativa.
5. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Facoltà tengono conto, a meno d'impedimenti di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi Accademici, del termine ordinario delle immatricolazioni annualmente stabilito dal Senato Accademico, nonché di una sostanziale equità e congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti.

### **Articolo 2 - Prova di ammissione**

1. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.
2. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei posti, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo di punteggio, ove previsto.
3. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda.

4. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento della prova di ammissione siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati presenti.
5. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come determinati dal bando.
6. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 3 e 4, nei casi in cui in base alla normativa vigente per l'ammissione al corso di studio sia prevista una forma di verifica della preparazione o comunque la determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione dell'ordine di graduatoria, i candidati sono in ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove a tal fine previste.
7. Sempre nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, per gli studenti non comunitari residenti all'estero si procederà all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni ministeriali annualmente emanate.

### **Articolo 3 - Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio di Facoltà ed è composta da un numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al corso di studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve comunque essere inferiore a tre.
2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale non docente. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

### **Articolo 4 - Graduatoria generale di merito**

1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di valutazione della prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima istanza, nel caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane.
2. La graduatoria è affissa alla bacheca della Segreteria studenti di Facoltà. Tale affissione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità dell'esito della prova. La graduatoria sarà altresì pubblicata, a mero fine conoscitivo e senza il carattere dell'ufficialità, sul portale web dell'Ateneo.

### **Articolo 5 - Ammissione studenti disabili**

1. Per studenti disabili si intendono:
  - a) studenti non vedenti, ossia colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
  - b) studenti sordi, ossia colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
  - c) studenti con percentuale d'invalidità civile pari o superiore al 66%.
2. Per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento si intendono studenti con diagnosi di:
  - a) dislessia;
  - b) disgrafia;
  - c) discalculia;
  - d) disortografia.
3. Gli stati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 1 dovranno risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
4. Gli stati di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dovranno risultare da apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o liberi professionisti.
5. Le certificazioni di cui ai commi 3 e 4 dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla Segreteria studenti entro le scadenze indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, i candidati disabili o portatori di DSA potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova.
6. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati disabili potranno essere invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a ciascun corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di valutare la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui formazione

il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell'ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS).

#### **Articolo 6 - Immatricolazione degli studenti utilmente collocati in graduatoria**

1. Alla scadenza del termine ordinario previsto dal bando, coloro che, risultati utilmente collocati in graduatoria, non abbiano provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione sono considerati tacitamente rinunciatari all'immatricolazione stessa e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.
2. Il bando indica il termine per la consegna della domanda di immatricolazione corredata dalla prescritta documentazione.
3. Gli studenti utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti o immatricolati presso altro corso di studio della stessa Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, ad esprimere la loro manifestazione di volontà all'immatricolazione al corso di studio adito presentando domanda di passaggio alla Segreteria studenti della Facoltà di provenienza. Questa provvederà d'ufficio a comunicare tempestivamente alla Segreteria del corso di studi adito l'avvenuta presentazione della suddetta domanda.
4. Coloro che siano iscritti o immatricolati presso altro corso di studio di altra Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la rata della quota annuale di contribuzione di cui al comma 1 e a presentare la domanda di immatricolazione di cui al comma 2, dopo aver presentato domanda di trasferimento alla Segreteria della Facoltà di provenienza, in conformità alle disposizioni e alle procedure contenute nei bandi.

#### **Articolo 7 - Modalità recupero posti**

1. Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i sette giorni successivi al termine ordinario delle immatricolazioni, la Segreteria studenti di Facoltà affiggerà alla propria bacheca avviso che riporterà il numero dei posti non coperti a seguito della procedura di immatricolazione.
2. A partire dalla stessa data e fino al termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, gli studenti collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di decadenza e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il perdurante interesse all'immatricolazione e per essere conseguentemente inclusi nella procedura di recupero posti.
3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la Segreteria studenti di Facoltà, entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, procederà ad accogliere un numero di domande di immatricolazione esclusivamente tra quelle degli studenti che abbiano presentato la suddetta dichiarazione, pari a quello dei posti non coperti a seguito della procedura di immatricolazione e con l'aggiunta degli eventuali posti che si siano resi disponibili nell'intervallo di cui al comma precedente, operando esclusivo riferimento all'ordine di graduatoria.
4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, con l'aggiunta degli eventuali posti che si siano resi disponibili durante le procedure di recupero già esperite, secondo il calendario fissato dal bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni tardive.
5. Gli studenti recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all'osservanza delle stesse procedure di cui all'articolo 6 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando.
6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo risultino ancora posti disponibili, il Preside può richiedere al dirigente AFORM o al competente dirigente di Polo di intervenire per la piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal Senato Accademico per le immatricolazioni tardive.
7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'immatricolazione nei termini e con le modalità sopra descritte sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.
8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, questi saranno messi a disposizione l'anno successivo per i trasferimenti solo nell'ipotesi di cui al successivo articolo 8.

**Articolo 8 - Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale**

1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale, definiti in base alla legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento previgente, che intendano trasferirsi al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita selezione per titoli secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti resisi disponibili alla data del 31 maggio di ogni anno.
3. Per posti disponibili si intendono quelli *di cui al precedente articolo 7 comma 8, a cui possono essere aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio di Facoltà, quelli non ricoperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli.*
4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all'articolo 7.
5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di partecipazione alla selezione sono indicati nel bando.
6. La domanda e la eventuale relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme fiscali.
7. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno accolte d'ufficio e il numero dei posti residui andrà ad integrare nell'anno accademico successivo le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4.
8. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una Commissione, nominata dal Consiglio di Facoltà, di norma la stessa di cui al precedente articolo 3, procede alla valutazione dei titoli formando la graduatoria generale di merito che sarà affissa nella bacheca della Segreteria studenti di Facoltà entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande. Tale affissione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità.
9. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito dal bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a confermare la loro volontà di perfezionare il trasferimento per questo Ateneo presentando la ricevuta di pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione alla Segreteria studenti competente. Prima di effettuare tale versamento lo studente è tenuto a presentare domanda di trasferimento all'Ateneo di provenienza.
10. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dai precedenti commi, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati seguendo strettamente l'ordine dalla graduatoria generale di merito e fino alla loro totale copertura con le modalità di cui al successivo articolo 9.
11. Le indicazioni dei giorni di calendario, in relazione a ciascun adempimento, sono contenute nei bandi relativi a ciascun corso di laurea o laurea magistrale.
12. E' possibile estendere l'applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi laurea specialistica appartenenti alla classe 4/s o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune valutazione di tutte le Facoltà dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in cui tali corsi di studio sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una delibera dei Consigli di Facoltà competenti.

**Articolo 9 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale**

1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 8, comma 9, la Segreteria studenti di Facoltà procederà ad accogliere, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di domande pari a quello dei posti disponibili e a tale scopo affiggerà alla propria bacheca apposito avviso, che riporterà il numero dei posti disponibili, l'indicazione nominativa dei candidati ammessi al trasferimento e il termine di scadenza assegnato. L'avviso potrà anche essere pubblicato, a mero fine conoscitivo e senza il carattere dell'ufficialità, sul sito web della Facoltà.
2. I suddetti candidati dovranno presentare nel termine di sette giorni dalla data di affissione dell'avviso la ricevuta di pagamento della prevista tassa di iscrizione. Prima di effettuare tale versamento lo studente è tenuto a presentare domanda di trasferimento all'Ateneo di provenienza.

3. I candidati che non abbiano espresso la loro manifestazione di volontà all'iscrizione con le modalità e nei termini predetti sono considerati tacitamente rinunciari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.

4. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni tardive.

5. Nel caso che al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non sia stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel rispetto dell'ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni tardive.

### **Articolo 10 - Valutazione dei titoli**

1. La copertura dei posti disponibili, di cui al precedente articolo 8, avviene per selezione per soli titoli.

2. Sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per studenti che provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04, e studenti che provengono da corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99.

### **CORSI DI STUDIO EX D.M. 509/99 o D.M. 270/04**

#### **Media esami di profitto:**

30/30 = punti 60

da 28/30 a 29,99/30 = punti 54

da 26/30 a 27,99/30 = punti 48

da 24/30 a 25,99/30 = punti 42

da 22/30 a 23,99/30 = punti 36

da 20/30 a 21,99/30 = punti 30

da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

#### **Numero crediti formativi acquisiti:**

- n.1 punto per ogni credito formativo acquisito

- la somma dei crediti formativi conseguiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il medesimo corso di studio nella/e Facoltà di provenienza.

- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.

### **CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99**

#### **Media esami di profitto:**

30/30 = punti 60

da 28/30 a 29,99/30 = punti 54

da 26/30 a 27,99/30 = punti 48

da 24/30 a 25,99/30 = punti 42

da 22/30 a 23,99/30 = punti 36

da 20/30 a 21,99/30 = punti 30

da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

#### **Numero esami superati:**

tutti = punti 60

tutti meno 1 = punti 52.8

tutti meno 2 = punti 45.6

tutti meno 3 = punti 38.4

tutti meno 4 = punti 31.2

tutti meno 5 = punti 24

tutti meno 6 = punti 16.8

tutti meno 7 e oltre = punti 0



**Articolo 11 - Studenti non comunitari residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale**

1. Dopo le procedure di immatricolazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 i posti eventualmente disponibili nel contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono vincolati alle procedure di riassegnazione di candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo, in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza ministeriale.
2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato nel precedente articolo 7. Sono esclusi da tale recupero i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.

**DECRETI E DELIBERAZIONI****DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1808/29514 del 11.07.2011**

**Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il programma/progetto di ricerca progetto FIRB - Futuro in ricerca 2008 - RBFR084L83, dal titolo "Norme sociali e scelte intertemporali, un approccio comportamentale" (della durata di 48 mesi), presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01.**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, in particolare l'art. 6 comma 10;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche del 4 maggio 2011, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto FIRB - Futuro in ricerca 2008 - RBFR084L83, dal titolo "Norme sociali e scelte intertemporali, un approccio comportamentale" (della durata di 48 mesi), per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01.  
Durata del contratto: tre anni prorogabile  
Impegno orario annuo richiesto al ricercatore: 1500 ore comprensivo di 350 ore di attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per le esigenze delle Facoltà di Economia di Bologna e di Scienze Politiche di Forlì per ciascun a.a. di validità del contratto stesso.
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 di approvazione del posto da ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche
- VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 521 del 01/06/2011 con cui viene bandito il posto da ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche
- VISTI gli atti della Commissione giudicatrice

**DISPONE:**

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il programma/progetto di ricerca progetto FIRB - Futuro in ricerca 2008 - RBFR084L83, dal titolo "Norme sociali e scelte intertemporali, un approccio comportamentale" (della durata di 48 mesi), presso il

Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	MARIA BIGONI	20,5
2)	FABIO TUFANO	17

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice della valutazione comparativa la Dott.ssa Maria Bigoni nata a Bologna il 03/09/1980, con valutazione: 20,5.

Bologna, 11/07/2011

IL DIRIGENTE  
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

#### DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1810/29516 del 11.07.2011

**Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il programma/progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodologie integrate numeriche e sperimentali per il miglioramento dell'efficacia di motori a combustione interna alternativi" per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08 presso il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08.**

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240  
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, in particolare l'art. 6 comma 10;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia del 2 maggio 2011, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto dal titolo "Sviluppo di metodologie integrate numeriche e sperimentali per il miglioramento dell'efficacia di motori a combustione interna alternativi" per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08.  
Durata del contratto: tre anni prorogabile  
Impegno orario annuo richiesto al ricercatore: 1500 ore comprensivo di 350 ore di attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per le esigenze delle Facoltà di Ingegneria per ciascun a.a. di validità del contratto stesso.  
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 di approvazione del posto da ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia;  
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 530 del 07/06/2011 con cui viene bandito il posto da ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche  
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice

## DISPONE:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il programma/progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodologie integrate numeriche e sperimentali per il miglioramento dell'efficacia di motori a combustione interna alternativi" per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08 presso il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Forte Claudio	47/60

Art. 3 – E' dichiarato vincitore della valutazione comparativa il Dott. Forte Claudio nato a Matera il 23/01/1974, con valutazione: 47/60.

Bologna, 11/07/2011

IL DIRIGENTE  
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

\*\*\*\*\*